



Bruxelles, 12.3.2013
COM(2013) 133 final

2013/0074 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione
integrata delle zone costiere**

{SWD(2013) 64 final}

{SWD(2013) 65 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Contesto generale

L'Unione europea si è posta l'obiettivo di diventare un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva entro il 2020. I settori marittimi offrono ambiti propizi all'innovazione, alla crescita sostenibile e all'occupazione, atti a contribuire alla realizzazione di questo obiettivo. Nell'ottobre 2012, i ministri europei per gli affari marittimi hanno adottato la "Dichiarazione di Limassol" per rafforzare la strategia Europa 2020¹ dotandola di una solida componente marittima. Come indicato dalla Commissione nella comunicazione "Crescita blu. Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo"², la presente proposta legislativa costituisce un elemento essenziale di questa ambizione di sviluppare un'economia blu in Europa.

Tuttavia, un uso crescente delle zone costiere e marittime, unito agli effetti dei cambiamenti climatici, delle calamità naturali e dell'erosione esercita altrettante pressioni sulle risorse costiere e marine. È necessaria una gestione integrata e coerente per garantire una crescita sostenibile e preservare gli ecosistemi costieri e marini per le generazioni future.

La pianificazione dello spazio marittimo è comunemente considerata un processo pubblico di analisi e pianificazione della distribuzione spaziale e temporale delle attività umane nelle zone marine in vista del conseguimento di obiettivi economici, ambientali e sociali. L'obiettivo finale di una pianificazione dello spazio marittimo è di elaborare piani per determinare l'utilizzo dello spazio marittimo e permettere usi diversi del mare. Nel 2008 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "Tabella di marcia per la pianificazione dello spazio marittimo: definizione di principi comuni nell'UE"³, seguita nel 2010 dalla comunicazione "Pianificazione dello spazio marittimo nell'UE – risultati ed evoluzione futura"⁴, che ha aperto la strada alla presente proposta.

La gestione integrata delle zone costiere è uno strumento per la gestione integrata di tutti i processi di elaborazione delle politiche che interessano le zone costiere, che consente di trattare le interazioni terra-mare delle attività costiere in modo coordinato al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone costiere e marine. Tale strumento consente di garantire che le decisioni in materia di gestione o di sviluppo vengano adottate in modo coerente nell'insieme dei settori. Una raccomandazione del 2002 sulla gestione integrata delle zone costiere definisce i principi di una buona gestione e di una buona pianificazione e le modalità per attuarle in modo ottimale. L'UE è inoltre parte contraente della convenzione di Barcellona, che ha stabilito un protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere entrato in vigore nel marzo 2011. Il protocollo obbliga gli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo a garantire una gestione integrata delle loro coste.

La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere sono strumenti complementari. Il loro ambito geografico si sovrappone nelle acque costiere e territoriali degli Stati membri, poiché i piani relativi allo spazio marittimo definiscono una mappatura delle attività umane esistenti e identificano il loro futuro sviluppo spaziale più efficace, mentre le strategie di gestione integrata delle zone costiere garantiscono la gestione

¹ COM(2010) 2020 definitivo.

² COM(2012) 494 final.

³ COM(2008) 791 definitivo.

⁴ COM(2010) 771 definitivo.

integrata di tali attività umane. Applicate congiuntamente, esse contribuiscono a migliorare sia la pianificazione che la gestione dell'interfaccia terra-mare.

1.2. Motivazione e obiettivi della proposta

La proposta è volta principalmente a promuovere la crescita sostenibile delle attività marittime e costiere e l'uso sostenibile delle risorse costiere e marine tramite la creazione di un quadro che consenta di attuare efficacemente la pianificazione dello spazio marittimo nelle acque dell'UE e la gestione integrata delle coste nelle zone costiere degli Stati membri.

L'uso crescente e non coordinato di zone costiere e marittime porta alla concorrenza per lo spazio marittimo e costiero e a uno sfruttamento inefficiente e non sostenibile delle risorse marine e costiere. Le incertezze e l'imprevedibilità relative a un accesso adeguato allo spazio marittimo hanno creato un clima poco propizio agli investimenti, con un rischio di perdite occupazionali.

Garantire la distribuzione ottimale dello spazio marittimo fra le parti interessate e una gestione coordinata delle zone costiere è essenziale per consentire alle attività concorrenti di realizzare pienamente il loro potenziale. È stato dimostrato che questo modo di procedere consente di ridurre i costi della ricerca sperimentale, i costi di transazione e le spese amministrative e operative migliorando al tempo stesso la certezza del diritto, in particolare per le PMI.

Per garantire che questi vari usi siano sostenibili e non arrechino danni all'ambiente, la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere dovranno adottare un approccio ecosistemico che assicuri la tutela delle risorse naturali che costituiscono la base per lo svolgimento delle varie attività.

L'azione proposta non si limita dunque a un settore specifico, ma interessa tutte le politiche del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che hanno un impatto sulle coste, sui mari e sugli oceani. Essa favorisce l'attuazione delle politiche marittime attualmente in corso negli Stati membri grazie a un più efficace coordinamento e a una maggiore trasparenza. I piani relativi allo spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere possono inoltre, in una fase precoce, migliorare l'articolazione tra obiettivi economici e normativa ambientale e ridurre i conflitti tra questi due ambiti.

Gli obiettivi operativi della direttiva sono di natura procedurale. Gli Stati membri dovranno elaborare e attuare processi coerenti per pianificare gli usi umani dello spazio marittimo e garantire la gestione sostenibile delle zone costiere, nonché stabilire un'adeguata cooperazione transfrontaliera tra di esse. Uno dei principali valori aggiunti della proposta è il sostegno offerto alla connettività terra-mare grazie al requisito di coerenza tra la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere.

I dettagli della pianificazione e la determinazione degli obiettivi di gestione sono lasciati agli Stati membri. L'UE non prenderà parte a tali processi. La proposta non interferisce con le prerogative degli Stati membri in materia di pianificazione urbana e rurale (pianificazione dello spazio terrestre).

1.3. Coerenza con altre politiche

I legislatori europei hanno adottato iniziative politiche ambiziose per gli oceani, i mari e le coste, da attuare nei prossimi 10-20 anni. Queste iniziative includono la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino⁵, la direttiva sulle energie rinnovabili⁶, l'iniziativa sulle

⁵ Direttiva 2008/56/CE, GU L 164 del 25.6.2008, pagg. 19-40.

⁶ Direttiva 2009/28/CE, GU L 140 del 5.6.2009, pagg. 16-62.

autostrade del mare⁷ e la direttiva Habitat⁸. Nel 2013 l'UE dovrebbe adottare una riforma della politica comune della pesca e, nel quadro delle nuove prospettive finanziarie, una revisione dei Fondi strutturali (il quadro strategico comune). L'obiettivo principale della presente proposta è di facilitare l'attuazione coerente e sostenibile di tali iniziative tramite uno o più processi integrati. La presente proposta non comporta cambiamenti o modifiche dell'*acquis* per nessun settore politico nell'ambito del TFUE.

In particolare, l'applicazione integrata dell'*acquis* offre agli Stati membri la possibilità di migliorare l'esecuzione effettiva e di ridurre gli oneri amministrativi legati all'attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere.

La valutazione degli effetti ambientali legati ai piani di gestione dello spazio marittimo e alle strategie di gestione integrata delle zone costiere deve essere effettuata in conformità delle disposizioni della direttiva 2001/42/CE⁹. Questa valutazione ambientale strategica farà sì che venga presa in considerazione in una fase precoce la totalità degli impatti, compresi quelli cumulativi, provenienti dalle varie attività umane e faciliterà pertanto l'attuazione di progetti futuri. Se in un secondo tempo risultassero necessarie valutazioni d'impatto ambientale per singoli progetti, la valutazione specifica sarà in grado di attingere alle analisi già svolte nell'ambito della pianificazione ambientale strategica; ciò consentirà di evitare una duplicazione delle valutazioni e i relativi oneri amministrativi.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

2.1. Consultazione pubblica

Tra marzo e maggio 2011, la Commissione europea ha organizzato una consultazione pubblica per raccogliere i pareri delle parti interessate sullo stato attuale e sul futuro della pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere nell'Unione europea.

I risultati hanno confermato che i conflitti nell'uso dello spazio marittimo sono sempre più frequenti e hanno sottolineato la necessità di un approccio comune per attuare la pianificazione dello spazio marittimo nelle acque dell'UE tenendo conto delle peculiarità di ciascuna regione. Si ritiene importante garantire un adeguato coordinamento dei processi di pianificazione dello spazio marittimo con le strategie di gestione integrata delle zone costiere. L'intervento dell'UE sulle questioni transfrontaliere è considerato particolarmente utile, ma non vi è una risposta chiara per quanto riguarda la scelta dello strumento più idoneo.

2.2. Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto ha valutato l'efficacia e gli impatti economici, ambientali e sociali delle tre opzioni seguenti: 1) orientamento ed elaborazione di buone pratiche, 2) misure non vincolanti e 3) misure giuridicamente vincolanti, tra cui una direttiva di tipo "quadro" o un regolamento.

La conclusione emersa dalla valutazione d'impatto è che, malgrado i vantaggi offerti dalle opzioni non vincolanti, un approccio giuridicamente vincolante per mezzo di una direttiva è lo strumento più adatto per garantire la prevedibilità, la stabilità e la trasparenza della

⁷ Decisione 884/2004/CE, GU L 167 del 30.4.2004, pagg. 1-38.

⁸ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.

⁹ GU L 197 del 21.7.2001, pagg. 30-37.

pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere, salvaguardando al tempo stesso i principi di proporzionalità e sussidiarietà grazie al fatto di lasciare flessibilità di attuazione agli Stati membri e di non interferire con le competenze di questi ultimi. Una direttiva è anche l'opzione più adeguata per garantire che le scadenze di esecuzione siano coerenti con i calendari di altre disposizioni e iniziative politiche pertinenti dell'Unione (ad esempio la direttiva sulle energie rinnovabili, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, gli obiettivi di Europa 2020, ecc.) nonché per favorire la crescita delle attività economiche in mare in un contesto di accresciuta competizione per lo spazio.

Il comitato per la valutazione d'impatto ha espresso il proprio parere definitivo sulla valutazione d'impatto il 30 aprile 2012. La relazione sulla valutazione d'impatto e una nota di sintesi sono pubblicate insieme alla presente proposta, unitamente al parere del comitato per la valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

La proposta istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere sotto forma di un approccio sistematico, coordinato, inclusivo e transfrontaliero alla governance marittima integrata. Essa impone agli Stati membri di effettuare la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere in conformità del diritto nazionale e del diritto internazionale. L'obiettivo è che gli Stati membri definiscano uno o più processi a copertura dell'intero ciclo di attuazione, comprendente l'individuazione dei problemi, la raccolta di informazioni, la pianificazione, l'adozione di decisioni, la gestione, il controllo dell'esecuzione e la partecipazione delle parti interessate.

I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere non fisseranno nuovi obiettivi politici settoriali. Essi hanno il compito di riflettere, integrare e collegare gli obiettivi definiti nell'ambito di politiche settoriali nazionali o regionali, di individuare interventi volti a impedire o ridurre i conflitti tra i diversi settori nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel quadro delle politiche relative al mare e alle coste. Cosa più importante, la proposta richiede che l'azione degli Stati membri sia volta ad assicurare una gestione coerente tra i vari bacini marittimi grazie alla cooperazione transfrontaliera nella stessa regione o sottoregione marina e nella zona costiera ivi afferente, nonché la raccolta e lo scambio di dati adeguati.

Gli atti di esecuzione garantiranno un'attuazione coerente della direttiva in tutta l'Unione e faciliteranno la comunicazione degli Stati membri con la Commissione e, se del caso, lo scambio di dati tra gli Stati membri e con la Commissione.

3.2. Base giuridica

La proposta offre un sostegno all'attuazione della politica marittima integrata (PMI) dell'Unione, compresa la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino che ne costituisce il pilastro ambientale. L'obiettivo della PMI è di garantire che le politiche settoriali del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che hanno un impatto sullo spazio marittimo siano applicate in modo coerente al fine di conseguire molteplici obiettivi concomitanti di natura economica, sociale e ambientale.

La proposta ha come base l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE. Le attività contemplate da tali politiche sono in concorrenza per lo spazio marittimo e l'uso delle risorse costiere. I processi da istituire dovrebbero essere volti a garantire che le attività previste in ciascun settore possano essere

attuare senza nuocersi a vicenda, in modo da conseguire i propri obiettivi individuali contribuendo al tempo stesso alla crescita sostenibile delle economie marittime e costiere e all'uso sostenibile delle risorse del mare e delle coste.

3.3. Principio di sussidiarietà e valore aggiunto

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Spetta alle istanze nazionali o locali adottare decisioni su aspetti quali la scelta delle azioni concrete da realizzare, la localizzazione degli investimenti, la fissazione di priorità e la determinazione di soluzioni. Il processo di pianificazione propriamente detto deve essere condotto dalle autorità degli Stati membri in funzione delle rispettive strutture costituzionali e di governance, delle priorità politiche settoriali nazionali e, nella misura del possibile, deve basarsi su meccanismi e politiche esistenti.

Il valore aggiunto dell'azione dell'UE consiste nel 1) garantire e razionalizzare l'azione degli Stati membri in materia di pianificazione dello spazio marittimo e gestione integrata delle zone costiere assicurando un'attuazione coerente in tutta l'Unione, nonché nel 2) provvedere un contesto per la cooperazione in materia di pianificazione dello spazio marittimo e gestione integrata delle zone costiere tra gli Stati membri che condividono regioni e sottoregioni marine. La cooperazione transfrontaliera tra le regioni e le sottoregioni marine dell'UE negli ambiti indicati è essenziale in quanto gli ecosistemi marini, le zone di pesca, le zone marine protette e le infrastrutture marittime, quali cavi, condutture, rotte di navigazione, impianti per l'estrazione di petrolio e gas naturale, impianti eolici, ecc. attraversano le frontiere nazionali.

3.4. Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE.

La proposta si limita a far obbligo agli Stati membri di istituire o mantenere uno o più processi per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere. Essa stabilisce una serie di requisiti minimi per tali processi, basandosi sull'esperienza attuale negli Stati membri e consentendo la loro integrazione e prosecuzione nell'ambito di un quadro comune dell'Unione.

Gli obblighi in materia di informazione si limitano allo stretto necessario per valutare l'attuazione. La Commissione promuoverà un ampio ricorso ai requisiti di informazione già esistenti. A questo proposito, utilizzerà le informazioni comunicate dagli Stati membri e le altre eventuali informazioni pertinenti disponibili tramite la legislazione dell'UE (compreso l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE) per informare il Parlamento europeo e il Consiglio sui progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva.

Conformemente alla dichiarazione politica comune tra gli Stati membri e la Commissione sui documenti esplicativi¹⁰, la Commissione ha esaminato l'eventuale necessità di documenti esplicativi per svolgere il proprio compito di vigilare sul recepimento della presente direttiva. Sono stati presi in considerazione la natura della direttiva, il principio di proporzionalità e il possibile onere amministrativo supplementare. Tenuto conto del numero ridotto di obblighi giuridici contenuti nella direttiva, la Commissione ritiene che non avrebbe difficoltà a vigilare sul corretto recepimento della medesima. La Commissione non richiede pertanto agli Stati membri di corredare la notifica delle misure di recepimento di documenti che spieghino la relazione tra gli elementi della direttiva e le parti corrispondenti delle misure di recepimento nazionali.

¹⁰ GU 2011/C 369/02.

3.5. Scelta dello strumento

La Commissione propone una direttiva che imponga agli Stati membri di stabilire piani di gestione dello spazio marittimo e strategie di gestione integrata delle zone costiere, rispettando nel contempo le prerogative degli Stati membri di adattarne i contenuti alle proprie priorità economiche, sociali e ambientali nonché agli obiettivi delle politiche settoriali nazionali e alle tradizioni giuridiche di ciascuno Stato. Considerazioni in materia di sussidiarietà e proporzionalità hanno indotto a concludere che un regolamento non sarebbe opportuno. Inoltre, una direttiva di tipo "quadro" riflette meglio la natura procedurale e basata sui processi dello strumento. Uno strumento non vincolante non sarebbe invece appropriato poiché non conseguirebbe alcuni degli obiettivi politici, in particolare l'esigenza di far sì che tutti gli Stati membri costieri applichino la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere nonché l'esigenza di garantire la cooperazione transfrontaliera. Infine, un approccio legislativo garantisce anche l'attuazione dei processi summenzionati entro i termini stabiliti.

3.6. Illustrazione dettagliata della proposta

La proposta si articola in due parti, la direttiva e il relativo allegato.

3.6.1. La direttiva

L'*articolo 1* definisce l'oggetto della direttiva.

L'*articolo 2* definisce il campo di applicazione della direttiva.

L'*articolo 3* definisce i termini utilizzati nella direttiva.

L'*articolo 4* riguarda l'elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere a livello degli Stati membri.

L'*articolo 5* riguarda gli obiettivi dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere a livello degli Stati membri.

L'*articolo 6* specifica i requisiti minimi comuni per i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere.

L'*articolo 7* specifica i requisiti minimi per i piani di gestione dello spazio marittimo.

L'*articolo 8* specifica i requisiti minimi per le strategie di gestione integrata delle zone costiere.

L'*articolo 9* dispone la partecipazione del pubblico all'elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere.

L'*articolo 10* riguarda la raccolta dei dati e lo scambio di informazioni a sostegno dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere.

L'*articolo 11* dispone la valutazione degli effetti ambientali dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere.

L'*articolo 12* riguarda la cooperazione bilaterale e multilaterale tra gli Stati membri al fine di garantire un'attuazione coerente a livello delle zone costiere e delle regioni o sottoregioni marine.

L'*articolo 13* riguarda la cooperazione con i paesi terzi.

L'*articolo 14* stabilisce le disposizioni per la designazione delle autorità competenti per l'attuazione della direttiva.

L'*articolo 15* dispone che gli Stati membri presentino alla Commissione una relazione di attuazione e che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva.

L'*articolo 16* illustra le specifiche operative e le tappe necessarie per l'attuazione della presente direttiva in merito alle quali la Commissione può adottare atti di esecuzione.

L'*articolo 17* stabilisce le modalità del controllo esercitato dagli Stati membri sulla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione.

L'*articolo 18* fissa le norme di recepimento della presente direttiva da parte degli Stati membri.

L'*articolo 19* dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'*articolo 20* indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

3.6.2. *Allegato*

Nell'allegato I figurano le informazioni relative alle autorità competenti che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹¹,

visto il parere del Comitato delle regioni¹²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il rapido ed elevato incremento della domanda di spazio marittimo per scopi diversi, come gli impianti di energia rinnovabile, il trasporto marittimo e le attività di pesca, la conservazione degli ecosistemi, il turismo e gli impianti di acquacoltura, nonché le molteplici pressioni sulle risorse costiere richiedono una strategia integrata di pianificazione e di gestione.
- (2) Una tale strategia per la gestione degli oceani è stata sviluppata nell'ambito della politica marittima integrata¹³ per l'Unione europea, il cui pilastro ambientale è costituito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino¹⁴. L'obiettivo della politica marittima integrata è di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e degli oceani e sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente con riguardo alle politiche settoriali dell'Unione che interessano gli oceani, i mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi, anche mediante strategie per i bacini marittimi o strategie macroregionali.
- (3) La politica marittima integrata individua la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere come strumenti politici intersettoriali che consentono alle autorità pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio integrato e coordinato. L'applicazione di un approccio ecosistemico contribuirà a

¹¹ GU C del [...], pag.[...].

¹² GU C del [...], pag.[...].

¹³ COM(2007) 575 definitivo.

¹⁴ GU L 164 del 25.6.2008.

promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime e costiere e l'uso sostenibile delle risorse del mare e delle coste.

- (4) La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere sostengono e agevolano l'attuazione della strategia "Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"¹⁵, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2010¹⁶, che punta a garantire livelli elevati di occupazione, produttività e coesione sociale, compresa la promozione di un'economia più competitiva, più efficiente sotto il profilo delle risorse e più "verde". I settori costieri e marittimi presentano un notevole potenziale di crescita sostenibile e sono di fondamentale importanza per l'attuazione della strategia.
- (5) Nella sua recente comunicazione "Crescita blu - Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo"¹⁷, la Commissione ha individuato una serie di iniziative dell'Unione attualmente in corso che sono intese ad applicare la strategia "Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva". La comunicazione ha inoltre individuato vari settori di attività su cui dovrebbero concentrarsi in futuro le iniziative di "crescita blu" e che andrebbero adeguatamente sostenuti mediante piani di gestione dello spazio marittimo e strategie di gestione integrata delle zone costiere.
- (6) Il regolamento (UE) n. 1255/2011, che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata, sostiene e facilita l'attuazione della pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere. Detto regolamento prevede finanziamenti adeguati per progetti di pianificazione dello spazio marittimo e di gestione integrata delle zone costiere per il periodo 2011-2013. Il regolamento (UE) n. XXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca, prevede un finanziamento adeguato di questi progetti per il periodo 2014-2020¹⁸.
- (7) La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) stabilisce nel preambolo che i problemi legati all'uso degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere considerati nel loro insieme. La pianificazione degli spazi oceanici costituisce il logico avanzamento e la logica strutturazione dell'utilizzo dei diritti concessi nell'ambito dell'UNCLOS nonché uno strumento pratico per assistere gli Stati membri nel rispetto dei loro obblighi.
- (8) Al fine di garantire un'adeguata ripartizione dello spazio marittimo tra i vari usi pertinenti e una gestione coordinata delle zone costiere, è opportuno predisporre un quadro che comprenda almeno l'elaborazione e l'attuazione, da parte degli Stati membri, di piani di gestione dello spazio marittimo e strategie di gestione integrata delle zone costiere.
- (9) La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere consentiranno un migliore coordinamento delle attività marittime e costiere, che può a sua volta condurre a notevoli vantaggi economici offrendo trasparenza, prevedibilità e stabilità agli investitori e riducendo i costi di coordinamento e di transazione.
- (10) Al fine di garantire coerenza e chiarezza giuridica, è opportuno che l'ambito geografico della pianificazione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione

¹⁵ COM(2010) 2020 definitivo.

¹⁶ Conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2010.

¹⁷ COM(2012) 494 definitivo.

¹⁸ Proposta COM(2011)804 definitivo.

integrata delle zone costiere sia definito in conformità degli strumenti legislativi dell'Unione già esistenti e del diritto marittimo internazionale.

- (11) L'ambito geografico delle acque marine e delle zone costiere si sovrappone nelle acque costiere e territoriali degli Stati membri. Gli strumenti della pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere sono complementari, poiché si concentrano rispettivamente sulla mappatura delle attività umane esistenti e potenziali al fine di elaborare piani di gestione dello spazio marittimo nelle acque marine e sull'identificazione di misure per la gestione integrata di tali attività umane nelle zone costiere. L'applicazione coerente e congiunta dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere contribuirà a migliorare la pianificazione e la gestione dell'interfaccia terra-mare.
- (12) Se da un lato è opportuno che l'Unione stabilisca norme relative ai piani di gestione dello spazio marittimo e alle strategie di gestione integrata delle zone costiere, gli Stati membri e le loro autorità competenti continuano a essere responsabili della definizione e fissazione, nell'ambito delle rispettive acque marine e costiere, del contenuto di tali piani e strategie, inclusa la ripartizione dello spazio marittimo tra le diverse attività settoriali.
- (13) Al fine di rispettare i principi di proporzionalità e sussidiarietà e ridurre al minimo gli oneri amministrativi supplementari, è opportuno che il recepimento e l'applicazione della presente direttiva avvengano, nella misura del possibile, sulla base delle norme e dei meccanismi nazionali già esistenti. Le strategie di gestione integrata delle zone costiere devono basarsi sui principi e sugli elementi stabiliti nella raccomandazione 2002/413/CE del Consiglio e nella decisione 2010/631/UE del Consiglio.
- (14) Nelle acque marine e nelle zone costiere, gli ecosistemi e le risorse marine e costiere sono soggetti a considerevoli pressioni. Le attività umane, ma anche gli effetti dei cambiamenti climatici, le calamità naturali e fenomeni di dinamica costiera quali l'erosione e l'avanzamento delle coste dovuto a sedimentazione possono avere gravi ripercussioni sullo sviluppo economico e sulla crescita delle aree costiere nonché sugli ecosistemi costieri e marini, con conseguente peggioramento dello stato ecologico, perdita di biodiversità e degrado dei servizi ecosistemici. Occorre tenere debitamente conto di queste diverse pressioni nell'elaborare i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere. Inoltre, se si integrano nelle decisioni di pianificazione ecosistemi costieri e marini sani e i vari servizi da essi prestati, questi possono apportare considerevoli benefici in termini di produzione alimentare, attività ricreative e turistiche, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, controllo delle dinamiche della fascia costiera e prevenzione delle catastrofi.
- (15) È opportuno che la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere applichino l'approccio ecosistemico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE in modo da garantire che la pressione collettiva di tutte le attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e che non venga compromessa la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti causati dalle attività umane, consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future.
- (16) La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere contribuiranno, fra l'altro, al conseguimento degli obiettivi della direttiva 2009/28/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili¹⁹, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca²⁰, della decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti²¹, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, della strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2020²², della tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa²³, della strategia dell'UE in materia di adattamento ai cambiamenti climatici²⁴ e, se del caso, gli obiettivi della politica regionale dell'UE, comprese le strategie per i bacini marini e le strategie macroregionali.

- (17) Le attività marittime e costiere sono spesso strettamente correlate. Ciò rende necessario che i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere siano coordinati o integrati per garantire l'uso sostenibile dello spazio marittimo e la gestione delle zone costiere tenendo conto di fattori sociali, economici e ambientali.
- (18) Per conseguire gli obiettivi della presente direttiva è necessario che i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere coprano l'intero ciclo di attuazione, comprendente l'individuazione dei problemi, la raccolta di informazioni, la pianificazione, l'adozione di decisioni, l'attuazione e il controllo dell'esecuzione, e si basino sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Occorre sfruttare al meglio i meccanismi previsti nella legislazione esistente o futura, compresa la decisione 2010/477/UE sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine e l'iniziativa della Commissione "Conoscenze oceanografiche 2020"²⁵.
- (19) Lo scopo principale della pianificazione dello spazio marittimo è di identificare e gestire gli usi dello spazio nelle zone marittime e i conflitti che tali usi possono generare. Per raggiungere tale obiettivo, gli Stati membri devono almeno garantire che dal processo o dai processi di pianificazione scaturisca una mappa globale che identifichi i diversi usi dello spazio marittimo, tenendo conto delle trasformazioni a lungo termine dovute ai cambiamenti climatici.
- (20) È opportuno che gli Stati membri si consultino e coordinino i loro piani e le loro strategie con le autorità degli Stati membri o dei paesi terzi responsabili nella regione o sottoregione marina o nelle zone costiere interessate in conformità con i diritti e gli obblighi di tali Stati membri e paesi terzi nel quadro del diritto europeo e internazionale. Per consentire un'efficace cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e con i paesi terzi limitrofi è necessario identificare le autorità competenti di

¹⁹ GU L 140 del 5.6.2009, pagg. 16-62.

²⁰ GU L 358 del 31.12.2002, pagg. 59-80.

²¹ GU L 167 del 30.4.2004, pagg. 1-38.

²² COM(2011) 244 definitivo.

²³ COM(2011) 571 definitivo.

²⁴ COM(2013) XXX.

²⁵ COM(2010) 461 definitivo.

ciascuno Stato membro. Gli Stati membri devono pertanto designare l'autorità o le autorità competenti per la cooperazione con altri Stati membri o paesi terzi. Date le differenze tra le varie regioni o sottoregioni marine e zone costiere, nell'ambito della presente direttiva non è opportuno stabilire nei dettagli le caratteristiche di questi meccanismi di cooperazione.

- (21) Nelle acque costiere si applicano varie misure nell'ambito di diverse politiche. Per conseguire gli obiettivi della presente direttiva è opportuno che gli Stati membri elaborino un inventario di tali misure e analizzino la necessità di ulteriori azioni, finalizzate ad esempio a prevenire l'erosione e a contenere l'avanzamento delle coste, ad adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici, a combattere l'inquinamento marino e costiero, a sviluppare infrastrutture verdi e a prevenire le catastrofi naturali. Tali misure devono essere applicate in modo coordinato e integrato. In questo contesto gli Stati membri devono prendere in considerazione tutte le attività costiere pertinenti e prestare particolare attenzione alle interazioni terra-mare e alle interazioni intersettoriali tra queste attività.
- (22) La gestione delle zone marittime e costiere è complessa e coinvolge vari livelli di autorità, operatori economici e altre parti interessate. Per garantire lo sviluppo sostenibile in maniera efficace, è essenziale che le parti interessate, le autorità e la popolazione siano adeguatamente consultate durante la preparazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere nell'ambito della presente direttiva, conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione. Un buon esempio di disposizioni in materia di consultazione pubblica figura all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/CE.
- (23) Il ricorso a piani di gestione dello spazio marittimo e a strategie di gestione integrata delle zone costiere consente agli Stati membri di ridurre gli oneri amministrativi e i costi legati a interventi volti all'attuazione di altre normative pertinenti dell'Unione. È dunque opportuno che i calendari relativi ai piani di gestione dello spazio marittimo e alle strategie di gestione integrata delle zone costiere siano coerenti con le scadenze stabilite in altre disposizioni normative pertinenti, in particolare: la direttiva 2009/28/CE, che impone agli Stati membri di provvedere affinché nel 2020 la propria quota di energia proveniente da fonti rinnovabili, nel quadro del consumo finale lordo di energia, sia pari almeno al 20% e individua il coordinamento delle procedure di autorizzazione, certificazione e pianificazione, inclusa la pianificazione del territorio, come un importante contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili; la direttiva 2008/56/CE, e l'allegato A (6) della decisione 2010/477/UE, che prevedono che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020 e individuano nella pianificazione spaziale marittima uno strumento volto a sostenere l'approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane al fine di conseguire un buono stato ecologico; la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, la quale dispone che la rete transeuropea dei trasporti sia attuata entro il 2020 tramite l'integrazione delle reti di infrastrutture europee in materia di trasporto terrestre, marittimo e aereo.
- (24) La valutazione ambientale costituisce uno strumento importante e di comprovata efficacia per integrare le considerazioni ambientali nella preparazione e adozione di piani e programmi. Poiché i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere possono avere effetti significativi sull'ambiente,

è opportuno che siano soggetti alle disposizioni della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente²⁶. Se i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere comprendono siti Natura 2000, al fine di evitare doppioni la valutazione ambientale può essere combinata con i requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.

- (25) Per garantire che la definizione di piani di gestione dello spazio marittimo e di strategie di gestione integrata delle zone costiere si fondi su dati affidabili ed evitare oneri amministrativi supplementari, è indispensabile che gli Stati membri raccolgano i migliori dati e le migliori informazioni disponibili avvalendosi dei mezzi e degli strumenti esistenti per la raccolta dei dati, come quelli messi a punto nel quadro dell'iniziativa "Conoscenze oceanografiche 2020".
- (26) È opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione relazioni nazionali per sorvegliare l'attuazione della presente direttiva. Per ridurre al minimo l'onere amministrativo, è opportuno che gli Stati membri possano utilizzare le relazioni redatte a norma della legislazione pertinente, compresa la comunicazione dei dati a norma della direttiva 2008/56/CE. La Commissione utilizzerà le informazioni comunicate dagli Stati membri e le altre eventuali informazioni pertinenti disponibili tramite la legislazione dell'Unione al fine di informare il Parlamento europeo e il Consiglio sui progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva.
- (27) Per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la gestione dei dati e le tappe operative per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere, nonché per la presentazione delle corrispondenti relazioni, compresi i formati tecnici per la condivisione dei dati, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze vanno esercitate conformemente al disposto del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²⁷.
- (28) È fondamentale che si proceda al tempestivo recepimento delle disposizioni della presente direttiva poiché l'Unione europea ha adottato una serie di iniziative politiche da attuare entro il 2020 che la presente direttiva si propone di sostenere. Occorre pertanto adottare la scadenza più breve possibile per il suddetto recepimento,

²⁶ GU L 197 del 21.7.2001.

²⁷ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere nell'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime e costiere e l'uso sostenibile delle risorse marine e costiere.
2. Nell'ambito della politica marittima integrata dell'Unione, tale quadro prevede l'elaborazione e l'attuazione, da parte degli Stati membri, di piani di gestione dello spazio marittimo e di strategie di gestione integrata delle zone costiere allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 5.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle acque marine e alle zone costiere.
2. La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale. Gli Stati membri si adoperano tuttavia per far sì che tali attività siano condotte in modo compatibile con gli obiettivi della presente direttiva.
3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve le competenze degli Stati membri in materia di pianificazione urbana e rurale.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. "zona costiera", l'area geomorfologica situata su entrambi i lati del litorale, avente come limite marittimo il limite esterno dei mari territoriali degli Stati membri e come limite terrestre il limite definito dagli Stati membri nelle loro strategie di gestione integrata delle zone costiere;
2. "politica marittima integrata", la politica dell'Unione intesa a promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche dell'Unione nonché i settori marittimi, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia;

3. "regione o sottoregione marina", le regioni e sottoregioni marine di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/56/CE;
4. "acque marine", le acque, il fondale e il sottosuolo quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE;
5. "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;
6. "attività settoriali", le attività contemplate dalle politiche dell'Unione di cui alla parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che hanno un impatto sulle acque marine e costiere;
7. "buono stato ecologico", lo stato ecologico di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2008/56/CE.

CAPO II

Piani di gestione dello spazio marittimo e strategie di gestione integrata delle zone costiere

Articolo 4

Elaborazione e attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere

1. Ogni Stato membro elabora e attua uno o più piani di gestione dello spazio marittimo e una o più strategie di gestione integrata delle zone costiere. Tali piani e strategie possono essere elaborati in documenti distinti.
2. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 5 e soddisfano i requisiti minimi di cui agli articoli 6, 7 e 8.
3. Al momento di elaborare piani di gestione dello spazio marittimo e strategie di gestione integrata delle zone costiere, gli Stati membri tengono nel debito conto le peculiarità delle regioni e sottoregioni, le rispettive attività settoriali, le acque marine e le zone costiere interessate e i potenziali effetti sui cambiamenti climatici.
4. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere possono includere o basarsi su meccanismi che sono stati istituiti o erano in corso di istituzione prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, a condizione che il loro contenuto sia conforme ai requisiti minimi di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Articolo 5

Obiettivi dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere

I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere applicano un approccio ecosistemico per agevolare la coesistenza e prevenire i conflitti tra attività settoriali concorrenti nelle acque marine e nelle zone costiere e mirano a contribuire ai seguenti obiettivi:

- (a) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell'Unione promuovendo lo sviluppo di fonti di energia marina, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, l'interconnessione delle reti energetiche e l'efficienza energetica;
- (b) promuovere lo sviluppo del trasporto marittimo e fornire rotte di navigazione efficaci ed economicamente efficienti in tutta l'Europa, anche dal punto di vista dell'accessibilità dei porti e della sicurezza dei trasporti;
- (c) favorire lo sviluppo sostenibile e la crescita del settore della pesca e dell'acquacoltura, anche sotto il profilo dell'occupazione nel settore della pesca e nei settori connessi;
- (d) garantire la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente nonché un uso oculato e razionale delle risorse naturali, in particolare al fine di conseguire un buono stato ecologico, mettere freno alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici e ridurre i rischi di inquinamento;
- (e) rendere le zone costiere e marine resistenti agli impatti climatici.

Articolo 6

Requisiti minimi comuni per i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere

1. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere definiscono fasi operative per conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 5, tenendo conto di tutte le attività e le misure ad essi applicabili.
2. In questa prospettiva, i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere devono almeno:
 - (a) essere coordinati fra loro, se non sono integrati;
 - (b) garantire un'efficace collaborazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra le autorità nazionali e le parti interessate delle relative politiche settoriali;
 - (c) individuare gli effetti transnazionali dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere sulle acque marine e sulle zone costiere soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina e nelle zone costiere corrispondenti e gestire tali effetti in cooperazione con le autorità competenti di tali paesi in conformità degli articoli 12 e 13.
3. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere sono rivisti almeno ogni 6 anni.

Articolo 7

Requisiti minimi specifici per i piani di gestione dello spazio marittimo

1. I piani di gestione dello spazio marittimo contengono almeno una mappatura delle acque marine che individua la distribuzione spaziale e temporale, effettiva e potenziale, di tutte le attività marittime al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5.

2. Nel definire i piani di gestione dello spazio marittimo gli Stati membri prendono in considerazione almeno le seguenti attività:
 - (a) impianti per l'estrazione di energia e la produzione di energia rinnovabile;
 - (b) siti e infrastrutture per l'estrazione di petrolio e gas naturale;
 - (c) rotte di trasporto marittimo;
 - (d) tracciati per cavi e condutture sottomarini;
 - (e) zone di pesca;
 - (f) siti di acquacoltura;
 - (g) siti di conservazione della natura.

Articolo 8

Requisiti minimi specifici per le strategie di gestione integrata delle zone costiere

1. Le strategie di gestione integrata delle zone costiere comprendono almeno un inventario delle misure esistenti applicate nelle zone costiere e un'analisi del fabbisogno di ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5. Le strategie prevedono l'attuazione di una politica integrata e intersettoriale e prendono in considerazione le interazioni tra le attività marittime e terrestri.
2. Nel definire le strategie di gestione integrata delle zone costiere gli Stati membri prendono in considerazione almeno le seguenti attività:
 - (a) uso di risorse naturali specifiche, inclusi gli impianti per l'estrazione di energia e la produzione di energia rinnovabile;
 - (b) sviluppo di infrastrutture, impianti energetici, trasporti, porti, opere marittime e altre strutture comprese le infrastrutture verdi;
 - (c) agricoltura e industria;
 - (d) pesca e acquacoltura;
 - (e) conservazione, ripristino e gestione di ecosistemi costieri, servizi ecosistemici e siti naturali, paesaggi costieri e isole;
 - (f) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Articolo 9

Partecipazione del pubblico

1. Gli Stati membri predispongono le modalità di partecipazione del pubblico affinché tutte le parti interessate possano contribuire fin dalle fasi iniziali all'elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere.
2. La partecipazione del pubblico garantisce che le parti coinvolte e le autorità competenti, nonché gli altri soggetti interessati, siano consultati sui progetti di piani e strategie e abbiano accesso ai risultati non appena questi siano disponibili.

3. Nel definire i metodi di consultazione pubblica, gli Stati membri agiscono in conformità con le pertinenti disposizioni di altre normative dell'Unione.

Articolo 10

Raccolta di dati e scambio di informazioni

1. Gli Stati membri organizzano la raccolta dei migliori dati disponibili e lo scambio di informazioni necessari per i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere.
2. I dati di cui al paragrafo 1 includono:
 - (a) dati ambientali, sociali ed economici raccolti secondo le disposizioni della normativa unionale relative alle attività di cui agli articoli 7 e 8;
 - (b) dati fisici marini nelle zone marine e dati geomorfologici nelle zone costiere.
3. Nell'organizzare la raccolta e lo scambio dei dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri si avvalgono, per quanto possibile, degli strumenti elaborati nell'ambito della politica marittima integrata.

Articolo 11

Valutazione dell'impatto ambientale

I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere sono soggetti alle disposizioni della direttiva 2001/42/CE.

Articolo 12

Cooperazione con gli altri Stati membri

1. Ogni Stato membro che si affaccia su una zona costiera o una zona marittima di un altro Stato membro coopera per garantire che i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere siano coerenti e coordinati nell'intera zona costiera o regione e/o sottoregione marina in questione. Tale cooperazione deve segnatamente tener conto di aspetti di natura transnazionale, quali le infrastrutture transfrontaliere.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 è realizzata in particolare tramite:
 - (a) strutture regionali di cooperazione istituzionale che si occupino della zona costiera o della regione o sottoregione marina interessata, o
 - (b) una rete specifica di autorità competenti degli Stati membri che si occupi della regione e/o sottoregione marina in questione.

Articolo 13

Cooperazione con i paesi terzi

Gli Stati membri che confinano con una zona costiera o una zona marittima di un paese terzo si adoperano per coordinare con tale paese i loro piani di gestione dello spazio marittimo e le

loro strategie di gestione integrata delle zone costiere nella regione o sottoregione marina interessata e nella zona costiera corrispondente.

CAPO III

ATTUAZIONE

Articolo 14

Autorità competenti

1. Ogni Stato membro è tenuto a designare, per ciascuna zona costiera e per ciascuna regione o sottoregione marina interessata, l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva, anche per quanto concerne la cooperazione con altri Stati membri ai sensi dell'articolo 12 e la cooperazione con i paesi terzi ai sensi dell'articolo 13.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle autorità competenti, unitamente alle informazioni indicate nell'allegato I della presente direttiva.
3. Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione un elenco delle proprie autorità competenti responsabili per gli organismi internazionali di cui fanno parte e che sono interessati dall'attuazione della presente direttiva.
4. In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, ogni Stato membro ne informa la Commissione entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto.

Articolo 15

Monitoraggio e relazioni

1. Ogni Stato membro è tenuto a presentare alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva utilizzando e, se del caso, facendo riferimento a relazioni, informazioni e dati disponibili nell'ambito di altre normative dell'Unione.
2. La relazione contiene almeno informazioni sull'attuazione degli articoli da 6 a 13.
3. La Commissione presenta una relazione intermedia al Parlamento europeo e al Consiglio che evidenzia i progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva.

Articolo 16

Atti di esecuzione

1. La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione:
 - (a) specifiche operative per la gestione dei dati di cui all'articolo 10, a condizione che esse non siano state stabilite da altre normative dell'Unione quali la direttiva 2007/2/CE o la direttiva 2008/56/CE, con riguardo a
 - la condivisione dei dati e l'interfaccia con i processi di gestione e raccolta dei dati esistenti, e

- (b) le fasi operative per la redazione e la comunicazione di relazioni in merito ai piani di gestione dello spazio marittimo e alle strategie di gestione integrata delle zone costiere con riguardo a:
- coerenza degli obblighi in materia di presentazione di relazioni ai sensi della presente direttiva con altre disposizioni della pertinente legislazione dell'Unione;
 - cicli di monitoraggio e revisione;
 - modalità di cooperazione transfrontaliera;
 - consultazione pubblica.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 17

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011²⁸.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al paragrafo 1, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 18

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. L'autorità o le autorità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, sono designate entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
4. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono stabiliti entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
5. Le relazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sono trasmesse al massimo entro 42 mesi dall'entrata in vigore della direttiva e, successivamente, ogni 6 anni.

²⁸

GU L 55 del 28.2.2011.

6. Le relazioni intermedie di cui all'articolo 15, paragrafo 3, sono trasmesse al massimo entro 6 mesi dalla data di cui al paragrafo 5 e, successivamente, ogni 6 anni.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Autorità competenti

- (1) Nome e indirizzo della o delle autorità competenti — denominazione ufficiale e indirizzo della o delle autorità competenti identificate.
- (2) Forma giuridica della o delle autorità competenti — breve descrizione della forma giuridica della o delle autorità competenti.
- (3) Responsabilità — breve descrizione delle competenze giuridiche e amministrative della o delle autorità competenti e del ruolo della/e stessa/e in relazione alle acque marine interessate.
- (4) Partecipazione — se la o le autorità competenti fungono da organo di coordinamento per altre autorità competenti occorre fornire un elenco di queste ultime e una sintesi delle relazioni istituzionali create per garantire tale coordinamento.
- (5) Coordinamento regionale o subregionale — è richiesta una sintesi dei meccanismi istituiti per garantire il coordinamento tra gli Stati membri le cui acque rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e che appartengono alla stessa regione o sottoregione marina.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere.

1.2. Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB²⁹

Affari marittimi e pesca

Ambiente

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**³⁰

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Favorire una crescita economica sostenibile nelle acque marine e nelle zone costiere dell'UE.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico:

Attività MARE 11.09: promuovere una crescita sostenibile tramite iniziative politiche che diano impulso all'economia blu, creando meccanismi efficienti per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli organismi di regolamentazione e le parti interessate e garantendo una gestione efficace dei mari, delle coste e degli oceani.

Indicatore di risultato: livello di cooperazione transfrontaliera in materia di pianificazione dello spazio marittimo (PSM); riduzione misurabile dei tempi e dei costi di pianificazione dei progetti nei bacini marittimi dell'UE. Obiettivo: istituire un quadro trasparente, prevedibile e stabile per la pianificazione e la gestione degli usi del mare in tutta l'Unione, con vantaggi significativi in termini di efficienza.

Attività ENV 587-D2: sostenere e rafforzare la politica dell'UE in materia di gestione integrata delle zone costiere (GIZC) al fine di promuovere un uso corretto e razionale delle risorse costiere e di rendere le zone costiere più resilienti ai rischi e agli impatti dei cambiamenti climatici.

Indicatore di risultato: livello di attuazione delle strategie nazionali in materia di GIZC elaborate a seguito della raccomandazione dell'UE relativa alla GIZC (indicatore di progresso GIZC).

²⁹ ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

³⁰ Secondo la definizione di cui all'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Obiettivo: nel 2012, proposta della Commissione per un quadro a lungo termine efficace volto a sostenere l'attuazione della GIZC nell'UE.

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'obiettivo finale della proposta è di garantire la crescita economica sostenibile delle economie marine e costiere e permettere nel contempo usi diversi e sostenibili delle risorse marine e costiere, tenendo conto dei pilastri economici, sociali e ambientali della sostenibilità in linea con l'approccio ecosistemico.

Ciò dovrebbe (tra l'altro) garantire:

- uno sviluppo delle attività marittime e costiere che risulti sostenibile, integrato ed efficiente sotto il profilo delle risorse;
- un contesto più propizio per gli investimenti;
- un migliore adattamento ai rischi ambientali, quali i cambiamenti climatici, nonché la prevenzione e/o la riduzione degli effetti delle calamità naturali.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

- Indicatori di esecuzione: disponibilità di un quadro di governance per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere; livello di cooperazione transfrontaliera.
- Indicatori di risultato: modelli di sviluppo territoriale, riduzione dei conflitti e del contenzioso per quanto concerne lo sviluppo delle infrastrutture, uso sostenibile delle risorse marine e costiere, coordinamento della pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere e cooperazione transfrontaliera.
- Indicatori di incidenza: mantenimento/ripristino della biodiversità o del potenziale di servizi ecosistemici nelle zone costiere e nelle acque marine, aumento del valore aggiunto e riduzione della stagionalità nelle economie marittime e costiere, migliore resilienza ai cambiamenti climatici, crescita nei settori economici fondamentali, coesistenza di attività economiche.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

- istituire un processo di pianificazione integrata per le attività marittime e un processo di gestione integrata per le zone costiere, riunendo le autorità nazionali e le parti interessate delle pertinenti politiche settoriali;
- garantire un'efficace cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri nell'adozione di misure per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere;
- garantire il coordinamento e l'integrazione tra i processi di pianificazione dello spazio marittimo e quelli di gestione integrata delle zone costiere.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Gli usi delle coste e dei mari e gli ecosistemi attraversano le frontiere nazionali. L'azione proposta apporterebbe un valore aggiunto garantendo la coerenza delle

misure adottate in quest'ambito. In particolare, l'azione dell'UE consentirebbe di evitare approcci divergenti e disparità nei livelli di avanzamento.

1.5.3. *Principali insegnamenti tratti da esperienze simili*

Da una valutazione delle relazioni intermedie degli Stati membri sulla GIZC in seguito alla raccomandazione GIZC (2002/413/CE) è emerso che questo approccio presenta un chiaro valore aggiunto nell'integrare le politiche dei vari settori nelle zone costiere al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse costiere. La pianificazione dello spazio marittimo è uno strumento ampiamente riconosciuto per garantire una pianificazione coerente di tale spazio.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

La PSM e la GIZC sono state entrambe identificate come strumenti di gestione integrata nell'ambito della PMI (Libro blu 2007). Esse costituiscono strumenti di sostegno per un processo decisionale più integrato, atto a coordinare politiche di settore potenzialmente concorrenti. La pianificazione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere contribuiranno pertanto alla realizzazione e alla coerenza di obiettivi e misure nell'ambito di altri settori politici pertinenti come l'energia, l'ambiente, i trasporti marittimi e la pesca.

1.6. **Durata e incidenza finanziaria**

Proposta/iniziativa **di durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa **di durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. **Modalità di gestione previste³¹**

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- agenzie esecutive
- organismi creati dalle Comunità³²
- organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
- persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

³¹ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

³² A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Entro il 31 marzo 2016 e successivamente ogni sei anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione nazionale sull'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. Le relazioni si baseranno sul monitoraggio dell'attuazione effettuato a livello nazionale.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

N/A — La proposta non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

2.2.2. Modalità di controllo previste

N/A — La proposta non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità: come al punto 2.2

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

N/A — La proposta non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss. (33)	di paesi EFTA ³⁴	di paesi candidati ³⁵	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
5	11.0101 — Spese relative al personale in servizio del settore 'Pesca e affari marittimi' 07 01 01 — Spese relative al personale in servizio del settore 'Ambiente e azione per il clima'	Non diss.	NO	NO	NO	NO

³³ Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

³⁴ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³⁵ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

--	--	--	--	--	--	--

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero	
--	--------	--

DG: <.....>			Anno N ³⁶	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1)								
	Pagamenti	(2)								
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ³⁷										
Numero della linea di bilancio		(3)								
TOTALE degli stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1+1a +3								
	Pagamenti	=2+2a +3								

³⁶ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

³⁷ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	Spese amministrative
--	----------	----------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2014 e anni success ivi						DURATA ILLIMITATA	TOTALE
DG: <ENV/MARE>									
• Risorse umane		0,508							
• Altre spese amministrative		0,054 0,022							
TOTALE DG ENV/MARE	Stanziamenti	0,584							

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,584							
--	-------------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2014 e anni success ivi						inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,584							
	Pagamenti	0,584							

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)								TOTALE			
	RISULTATI																	
↓	Tipo di risultato ³⁸	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO N. 1 ³⁹ ...																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale Obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2...																		
- Risultato																		
Totale parziale Obiettivo specifico 2																		
COSTO TOTALE																		

³⁸ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di chilometri di strade costruiti ecc.).

³⁹ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici...".

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014 e anni successivi	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	---	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane	0,508						
Altre spese amministrative	0,076						
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							

Esclusa la RUBRICA 5⁴⁰ del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese di natura amministrativa							
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							

TOTALE	0,584						
---------------	-------	--	--	--	--	--	--

⁴⁰

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno 2014 e anni successivi	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
11 01 01 01 + 07 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	4						
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁴¹							
11 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy ⁴²	- in sede ⁴³						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	4						

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Monitorare l'attuazione della direttiva a livello nazionale
Personale esterno	

⁴¹ AC = agente contrattuale; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato.

⁴² Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁴³ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale⁴⁴.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in milioni di EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

⁴⁴ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁴⁵						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

⁴⁵ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.